



blu notes

Indice degli argomenti

Aggiornato al 30 Gennaio 2018

Il collocamento obbligatorio	2
Soggetti coinvolti e riserva	2
Base di computo della riserva	4
Settori e lavorazioni escluse.....	5
Lavoratori in forza non assunti tramite il Collocamento Obbligatorio.....	6
Assolvere all'obbligo attraverso la somministrazione di lavoro	7
Modalità di avviamento.....	7
Sospensioni, esoneri e compensazioni	7
Convenzioni	9
Le agevolazioni previste per i Datori di Lavoro	10
La procedura per richiedere il beneficio.....	12
Sanzioni	13
Appendice normativa	14
Art. 13 Legge 68/99 (Incentivi alle assunzioni)	14
Art. 34 D. Lgs 81/2015 (Disciplina dei rapporti di lavoro).....	15
Tabella A DPR 915/78.....	16

Il collocamento obbligatorio

Con il D. Lgs 151/2015, facente parte del Jobs Act, è stata modificata la L. 68/99 che disciplina il collocamento obbligatorio.

Di seguito analizziamo la normativa aggiornata.

Soggetti coinvolti e riserva

I lavoratori che si possono iscrivere nelle liste del collocamento mirato sono quelli previsti dall'articolo 1 della L. 68/99. In particolare si tratta di:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento**;
- persone nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 1 L. 222/84 (**ridotta capacità fisica o mentale a meno di 1/3**);
- persone invalide del lavoro con un grado di **invalidità superiore al 33 per cento**;
- persone **non vedenti** (cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi) o **sordomute** (sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- **persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio** con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

inoltre è prevista una **particolare disciplina** per:

- centralinisti telefonici non vedenti (art. 1);
- massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (art. 1);
- terapisti della riabilitazione non vedenti (art. 1);
- insegnanti non vedenti (art. 1);
- orfani e coniugi superstiti di persone decedute a causa di lavoro, guerra o servizio, o di soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, lavoro o servizio (art. 18);
- profughi italiani rimpatriati (art. 18);
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (L. 407/98)

A questi soggetti viene **riservata una percentuale sulle assunzioni** effettuate nelle aziende, secondo le seguenti regole generali elencate all'art. 3 commi 1-2-3 e all'art. 18 comma 2:

Soggetti	Tipologia Azienda	Obbligo
Categorie elencate all'art. 1 della L. 68/99 (vedi elenco nel presente paragrafo)	da 15 a 35 dipendenti	1 lavoratore
	da 36 a 50 dipendenti	2 lavoratore
	più di 50 dipendenti	7% dei lavoratori occupati
Categorie elencate all'art. 18 della L. 68/99 (vedi elenco nel presente paragrafo)	più di 50 dipendenti	1% dei lavoratori occupati (aggiuntivo rispetto art. 1)

(art. 3 commi 1-2-3 L. 68/99)

"I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;*
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;*
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.*

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni."

(art. 18 comma 2 L. 68/99)

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione."

A decorrere dal 01/01/2018 il comma 2 dell'art. 3 è stato abrogato. Questo significa che **le aziende avranno 60 giorni di tempo dal 01 gennaio 2018** (quindi 01/03/2018) **per assolvere all'obbligo** di presentare la richiesta di assunzione agli uffici competenti.

Si ricorda che **l'invio del prospetto informativo annuale rappresenta richiesta di avviamento** ai sensi dell'art. 9 comma 3 L. 68/99. Quindi, con l'invio del prospetto in **scadenza il prossimo 31/01/2018** le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti potranno assolvere alla richiesta di avviamento.

Diversamente dagli anni precedenti, il Ministero del Lavoro **aveva inizialmente precisato** in un avviso che:

- anche le Aziende che hanno da 15 a 35 dipendenti
- e non hanno effettuato nuove assunzioni nel corso del 2017

dovevano presentare il prospetto informativo entro il 31/01/2018.

Con la **Faq n. 9 del 29/01/2018**, pubblicata nella sezione Aziende-Faq-Prospetto Informativo-Tempi e modalità di invio del portale cliclavoro, **il Ministero è tornato sui suoi passi precisando che:**

*la trasmissione del prospetto relativo al 2017 non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale "tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva", cosicché l'omesso invio non potrà essere sanzionato. **A prescindere dall'invio del prospetto (....) si ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni (....)***

Si sottolinea come il Ministero abbia voluto eliminare un adempimento di carattere formale per le Aziende che non hanno avuto variazioni, mantenendo invariato l'obbligo di assumere entro 60 giorni.

Base di computo della riserva

Per determinare la base su cui calcolare il numero di lavoratori da assumere si computano tutti i dipendenti dell'azienda **con esclusione dei seguenti soggetti:**

- i lavoratori disabili occupati ai sensi della L. n. 68/1999;

- i lavoratori occupati con contratto di durata fino a 6 mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- **i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;**
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Con i nuovi Decreti del Jobs Act, e come confermato dalla nota del Ministero del Lavoro 970/16, **non sono computabili**:

- gli apprendisti,
- il telelavoro in proporzione alle ore svolte con tale modalità.

Si fa, inoltre, presente il primo chiarimento relativo al computo del contratto a tempo determinato. Con la Circolare 18/2012 il Ministero ha precisato quanto segue:

(Circ. Min. Lav. 18/2012)

“Appare inoltre opportuno chiarire che, pur in assenza di una esplicita esclusione, è possibile richiamare quei principi giurisprudenziali relativi al computo del lavoratore a tempo determinato nell'ambito dell'organico aziendale ai diversi fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di licenziamenti individuali. La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che i lavoratori con contratto a termine vadano computati nel numero dei dipendenti qualora il loro inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo; sicché non andrebbero considerati i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive.”

Il Ministero ritiene non computabili i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive.

I dipendenti **part-time si computano in proporzione all'orario** svolto e le frazioni maggiori dello 0,5 si considerano unità.

Settori e lavorazioni escluse

Per alcuni settori che prevedono **lavorazioni particolari** vengono escluse ulteriori figure professionali dalla base di computo (es. comparto volo, edilizia, autotrasporto ecc.).

Si tratta di:

- **trasporto aereo marittimo e terrestre:** si esclude dalla base di computo il personale viaggiante e navigante.
- **settore edile:** si escludono gli addetti al cantiere e al trasporto di settore.
- **impianti a fune:** si escludono gli addetti alle aree operative e di regolarità di trasporto.
- **settore autotrasporto:** si esclude il personale viaggiante.

Altre specifiche sono presenti all'art. 3 L. 68/99 per i settori delle Organizzazioni sindacali e partiti politici e per i servizi di polizia e protezione civile.

Lavoratori in forza non assunti tramite il Collocamento Obbligatorio

Il D. Lgs 151/15 ha introdotto la **possibilità di computare nella quota di riserva anche lavoratori già disabili all'atto dell'assunzione** ma non avviati tramite il collocamento obbligatorio, **purché abbiano una capacità lavorativa ridotta in misura pari o superiore al 60%:**

(art. 4 comma 3-bis L. 68/99)

*"3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa **pari o superiore al 60 per cento** o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti."*

La **Nota 970/2016 del Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali precisa che la computabilità in questo caso è subordinata:

1. alla **dimostrazione, mediante idonea documentazione medica**, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:
 - di **riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento** ovvero
 - di **minorazioni ascritte** dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero
 - di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento per le persone con **disabilità intellettiva e psichica**.
2. All'assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.
3. All'idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Assolvere all'obbligo attraverso la somministrazione di lavoro

Dal 25 giugno 2015 il D. Lgs 81/2015 ha previsto che anche il contratto di somministrazione consente di adempiere all'obbligo di riserva di cui all'art. 3 purché la durata della **missione non sia inferiore ai dodici mesi**.

In questi casi le pratiche saranno effettuate dall'Agenzia per il Lavoro che prenderà contatti con gli uffici competenti al fine di far registrare l'avvenuto adempimento da parte dell'Azienda Utilizzatrice.

Gli obblighi relativi ai soggetti di cui all'art. 18 della L. 68/99 non possono essere assolti tramite la somministrazione in quanto l'art. 34 del D. Lgs 81/2015 fa espresso riferimento alla riserva di cui all'art. 3 della L. 68/99.

Modalità di avviamento

A seguito delle modifiche del D. Lgs 151/15 le assunzioni avvengono **solo mediante richiesta nominativa** di avviamento agli uffici o mediante convenzioni.

Il datore di lavoro può chiedere agli uffici competenti una preselezione delle persone iscritte agli elenchi che danno adesione alla proposta.

In caso di **mancata assunzione** entro i termini previsti gli uffici **avviano in ordine di graduatoria** per le qualifiche ricevute.

La richiesta di avviamento deve essere presentata **entro 60 giorni dall'insorgere dell'obbligo**. Anche l'invio del prospetto annuale rappresenta richiesta.

Sospensioni, esoneri e compensazioni

L'azienda può presentare apposita **domanda di sospensione** al servizio provinciale (o al Ministero del lavoro) nei seguenti casi:

1. CIGS
2. CIG per procedure concorsuali
3. Contratti di solidarietà difensivi in corso
4. Procedure di mobilità o licenziamenti collettivi in corso
5. CIGS in deroga (Interpello Min. Lav. 10/2012)

Di norma nei casi elencati la **sospensione opera per il periodo in cui persiste la condizione dell'azienda** ed in proporzione alle riduzioni di orario attuate. Si ricorda che la riforma degli ammortizzatori sociali ha modificato i casi ed i requisiti per poter chiedere uno dei suddetti interventi.

La Legge 68/99 prevede che il datore di lavoro possa chiedere un **esonero condizionato alla presentazione di apposita domanda al servizio competente per territorio**. Viene concesso subordinatamente al versamento di un **contributo pari a 30,64 Euro per giorno lavorativo per lavoratore non occupato** a favore del Fondo regionale per l'occupazione dei soggetti disabili.

Esistono **due tipi di esonero**:

- Aziende che per le **speciali condizioni dell'attività** non possono assolvere interamente all'obbligo (D.M. 357/2000).
- Aziende che occupano addetti a lavorazioni **soggette a tasso Inail pari o superiore al 60 per mille** (D.M. 10/3/2016).

Come stabilito dal D.M. 357 l'esonero è limitato ad un **massimo del 60% dell'obbligo complessivo** (aumentabile a 80% per sicurezza, vigilanza e trasporto privato).

Per il primo caso di esonero, **speciali condizioni dell'attività**, vengono presi in considerazione:

- **faticosità** della prestazione lavorativa richiesta;
- **pericolosità** connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
- **particolare modalità di svolgimento** dell'attività lavorativa.

Nel secondo caso, **tasso Inail pari o superiore al 60 per mille**, le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate dal D.M. 10/03/2016 che prevede la presentazione, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, di una **autodichiarazione del Datore di Lavoro per i Lavoratori coinvolti**.

Anche in questo caso è previsto il versamento di Euro 30,64 al giorno per lavoratore a favore del Fondo costituito presso il Ministero del Lavoro.

L'autocertificazione va presentata in via telematica con le credenziali Cliclavoro ed il fac-simile è reperibile in allegato al D.M. del 10/03/2016.

I criteri ed i requisiti per accedere all'esonero sono stati specificati nel Prot. 5113/2016 del Ministero del Lavoro.

La L. 68/99 prevede la possibilità da parte dei datori di lavoro che operano in più unità produttive di effettuare una **compensazione territoriale automatica assumendo più soggetti in una unità produttiva e meno in un'altra**.

Convenzioni

Gli articoli 11 e segg. della L. 68/99 prevedono che datore di lavoro e uffici competenti possano stipulare delle convenzioni che contengano un programma utile all'inserimento dei soggetti diversamente abili, compatibilmente con le esigenze delle aziende.

Le convenzioni **possono essere:**

- convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11 L. 68/99)
- di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (art. 12 L. 68/99)
- di inserimento lavorativo (art. 12bis L. 68/99)

e presentano le seguenti **caratteristiche:**

1. convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa: vengono stabiliti **tempi e modalità delle assunzioni**. Si possono disciplinare la *“scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.”*

Possono essere previste deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato se giustificate da specifici progetti di inserimento. Queste convenzioni devono indicare: le mansioni attribuite al lavoratore e le modalità di svolgimento, le forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l'adattamento del lavoratore, le verifiche periodiche sull'andamento della convenzione.

3. Inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative: il datore di lavoro in questo caso assume il lavoratore ma affida commesse di lavoro a soggetti definiti ospitanti (cooperative, datori di lavoro non soggetti all'obbligo ecc.) presso cui si svolgerà l'effettiva prestazione.

4. di inserimento lavorativo: riguardano l'inserimento lavorativo di soggetti con particolari difficoltà e durano almeno tre anni con conferimento di commesse di lavoro a soggetti ospitanti. Oltre a questa tipologia di convenzione viene attuata anche quella prevista dall'art. 14 del D. Lgs 276/03 stipulata però anziché dalle aziende dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le agevolazioni previste per i Datori di Lavoro

Il D. Lgs 151/2015 ha rivisitato la normativa in materia di incentivi alle assunzioni dei soggetti disabili.

L'unico incentivo rimasto in gestione al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili è quello previsto dall'articolo 14 della L. 68/99, **relativo all'adeguamento delle postazioni di lavoro per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%**.

Gli altri incentivi (art. 13) vengono ora gestiti dall'Inps, spettano per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2016 e sono i seguenti:

Tipo di lavoratore	Incentivo	Durata
Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla 1^a alla 3^a categoria	70% imponibile Inps	36 mesi
Riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4^a alla 6^a categoria	35% imponibile Inps	36 mesi
Disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa >45%	70% imponibile Inps	60 mesi
		Durata del contratto a termine se non è inferiore a 12 mesi

L'art. 13 della L. 68/99 è stato **completamente rivisto non solo relativamente all'ammontare degli incentivi, ma anche relativamente alle modalità**. Il Datore di Lavoro dovrà congruagliarli con i contributi mensili, dopo aver presentato **apposita domanda all'Istituto previdenziale** per il riconoscimento dello sgravio che sarà concesso fino ad esaurimento delle **risorse stanziate**.

L'Inps ha dato indicazioni per la fruizione dell'incentivo con la **Circolare 99 del 13 giugno 2016**. Le caratteristiche principali sono riassunte nella seguente tabella.

Caratteristiche del beneficio	Requisito
Datori di lavoro Beneficiari	Datori di lavoro privati, imprenditori e non, anche se non soggetti all'obbligo L. 68/99, Enti Pubblici Economici
Lavoratori portatori di beneficio	Solo lavoratori disabili (sono esclusi gli altri soggetti del collocamento obbligatorio)
Tipologia di assunzione agevolata	Assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o trasformazioni a tempo indeterminato
Condizioni di spettanza	Regolarità obblighi contributivi (in caso di somministrazione in capo APL) Osservanza norme tutela condizioni di lavoro (in caso somministrazione in capo APL e Utilizzatore) Rispetto altri obblighi di legge Principi previsti dal D. Lgs 150/2015 Rispetto degli accordi e contratti collettivi Realizzo di un incremento occupazionale netto Condizioni di compatibilità mercato interno
Compatibilità con altri incentivi	È compatibile nel limite del 100% dei costi salariali con over 50 disoccupati, donne prive di impiego secondo le previsioni della L. 92/2012
	Non è compatibile con bonus giovani genitori e beneficiari Nاسpi

Per quanto concerne il **contratto di somministrazione** l'INPS precisa che lo sgravio spetta sia se il lavoratore viene mandato in missione a termine che a tempo indeterminato, **purché l'Agenzia per il Lavoro lo abbia assunto a tempo indeterminato**. Lo sgravio spetta all'Azienda Utilizzatrice e non viene riconosciuto nei periodi di disponibilità. **L'incentivo riprende fino alla sua originaria scadenza dopo il periodo di disponibilità.**

Nell'intento di incentivare quanto più possibile il rispetto degli obblighi di riserva previsti dalla L. 68/99, l'INPS ha introdotto un'eccezione ai principi introdotti dal D. Lgs 150/2015 per poter fruire dei benefici contributivi. In particolare l'Inps precisa che:

- in caso di assunzione da parte di datore di lavoro **obbligato alla riserva: non si applicano i principi di cui al D. Lgs 150/2015,**
- in caso di assunzione al di **fuori dell'obbligo di riserva:** il datore di lavoro potrà fruire del beneficio contributivo se **risponde anche ai criteri di cui al D. Lgs 150/2015.**

Si ricorda che il **D. Lgs 150/2015** prevede i seguenti criteri generali per poter accedere alle agevolazioni contributive:

1. *l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;*
2. *l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;*
3. *l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);*
4. *l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);*
5. *ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);*
6. *l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).*

Per consentire il cumulo con altri incentivi l'Inps fa riferimento al concetto di costi salariali che definisce come sommatoria di retribuzione lorda e contribuzione dovuta per oneri previdenziali e contributi assistenziali.

La procedura per richiedere il beneficio

Per richiedere il beneficio contributivo dovrà essere presentata apposita istanza tramite **l'applicazione DiResCo dell'Inps.**

1. Il Datore di Lavoro presenta l'istanza indicando i dati del lavoratore, la tipologia di disabilità, il tipo di rapporto di lavoro e l'importo dell'imponibile annuo lordo e il relativo numero di mensilità;
2. entro **5 giorni l'Inps** comunica l'avvenuta prenotazione dei fondi in via telematica;
3. entro i successivi **7 giorni** il datore di lavoro deve, se non lo ha già fatto, effettuare l'assunzione o la trasformazione;
4. entro i **14 giorni** successivi alla conferma di prenotazione il Datore di Lavoro deve comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro.

I termini indicati per il Datore di Lavoro **sono perentori pena la perdita del beneficio** contributivo.

All'interno della procedura on-line il Datore di Lavoro potrà verificare la situazione della richiesta secondo le definizioni elencate nella Circolare Inps 99/2016.

Il beneficio viene fruito in quote mensili tramite conguaglio con le denunce contributive.

Sanzioni

La Legge 68/99 prevede alcune sanzioni di carattere amministrativo.

Ritardato invio del prospetto: sanzione pari a 635,11 Euro oltre ad una sanzione di 30,76 Euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Scopertura dopo i 60 giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo: sanzione pari a 153,20 Euro al giorno per ciascun lavoratore non occupato. La violazione è diffidabile ed in caso di adempimento è prevista la riduzione delle sanzioni.

Gli importi delle sanzioni sono adeguati ogni 5 anni con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

E' importante ricordare che al di là delle sanzioni economiche, le Aziende che non sono in regola con gli obblighi previsti dalla L. 68/99 non possono rilasciare dichiarazioni di ottemperanza per la partecipazione a Bandi e/o Finanziamenti.

Appendice normativa

Art. 13 Legge 68/99 (Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e

al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2. [Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo].

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono

all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il

versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. [Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1].

9. [Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro]

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 34 D. Lgs 81/2015 (Disciplina dei rapporti di lavoro)

1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di

disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore

somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223/1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'articolo 3 della legge n. 604/1966.

Tabella A DPR 915/78

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizio ad assegno temporaneo

Prima categoria:

- 1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
- 3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
- 4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
- 5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
- 6) La perdita totale di una mano e di un piede.
- 7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
- 8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
- 9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesiabile in modo assoluto e permanente.
- 10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesiabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
- 11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
- 12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
- 13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
- 14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

- 15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
- 16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
- 17) L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
- 18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
- 19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
- 20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
- 22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
- 23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
- 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
- 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia,

ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32) Esiti di laringectomia totale.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C).

Seconda categoria:

1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.

12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17) La perdita della lingua.

18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.

22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria:

- 1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
- 2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
- 3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
- 4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
- 5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
- 6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
- 7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
- 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
- 9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
- 10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
- 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria:

- 1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
- 2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
- 3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
- 4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
- 5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.
- 7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
- 8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
- 9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11) L'epilessia ammenochè per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascrivere a categorie superiori.

12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14) Pansinusiti purulenti croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversione percepita ad concham.

16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria:

1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3) La perdita totale di ambo i pollici.

- 4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
- 5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
- 6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- 7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
- 8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
- 9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.
- 10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
- 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
- 12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
- 13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
- 14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
- 15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
- 16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
- 17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
- 18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
- 19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
- 20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.

- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
- 22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.
- 23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria:

- 1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
- 2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
- 3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
- 4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
- 5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
- 6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
- 7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
- 8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
- 9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
- 10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
- 11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
- 12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

- 13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
- 14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastro-enterostomia con neostoma ben funzionante.
- 15) Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascrivere a categoria superiore.
- 16) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
- 17) Psico-nevrosi di media entità.
- 18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
- 19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
- 20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
- 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria:

- 1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
- 2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
- 3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
- 4) La perdita totale dei due indici.
- 5) La perdita totale di un pollice.
- 6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
- 7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
- 8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.
- 9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella di due pollici.
- 10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
- 11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
- 12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
- 13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
- 14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
- 15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
- 16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
- 17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
- 18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura Tbc.
- 19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
- 20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
- 21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
- 22) Laparoccele voluminoso.
- 23) Gastroduodenite cronica.
- 24) Esiti di resezione gastrica.
- 25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
- 26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
- 27) Isteronevrosi di media gravità.
- 28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
- 29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
- 30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria:

1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14) Bronchite cronica.

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

29) Sordità unilaterale e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).

FAC SIMILE ISTANZA DI PRENOTAZIONE

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Domanda preliminare di ammissione all'incentivo per l'assunzione di soggetti disabili

istanza di prenotazione delle somme corrispondenti
(art. 13 legge 68/1999, come modificato dall'art. 10, d.lgs. 151/2015)

In favore di **EURDINTERIM**, codice fiscale **03304720281**, matricola Inps **5408360987**,

chiedo

l'ammissione all'incentivo previsto dall'articolo 13 della legge 68/1999, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n.151/2015 per un rapporto

In corso
 Non ancora iniziato

e, precisamente, per ¹

l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato
 l'assunzione a tempo determinato, a decorrere da [] fino al [] ²
 a tempo pieno³
 a tempo parziale con una percentuale oraria pari al [] % dell'orario normale

riguardante il lavoratore⁴

Nome: []
Cognome: []
Codice fiscale: []

somministrato a

Denominazione dell'utilizzatore: []
Codice Fiscale: []

che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
 che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
 che abbia una disabilità intellettuale e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento⁵;

per il rapporto di lavoro la retribuzione annuale lorda imponibile ai fini previdenziali concordata è/sarà pari ad euro [] da corrispondere in [] mensilità.

Conseguentemente,

chiedo

che in favore del datore di lavoro venga effettuata la riserva delle somme pari all'ammontare dell'incentivo.

Note:
(1) Selezionare l'ipotesi che interessa.
(2) Al fini del riconoscimento dell'incentivo, il rapporto a tempo determinato deve avere una durata minima di 12 mesi (art. 10, comma 1 bis, d.lgs. 151/2015).
(3) Selezionare l'ipotesi che interessa.
(4) Indicare il nome, cognome e codice fiscale del lavoratore.
(5) Al fini del riconoscimento dell'incentivo, l'assunzione a tempo determinato è ammissibile solo per questa categoria di lavoratori.

Invio prenotazione **Indietro**

EUROINTERIM
Agenzia per il Lavoro

Viale dell'Industria, 60 • 35129 Padova
areaconsulenza@eurointerim.it
www.eurointerim.it



ISO 9001